

COMUNE DI SCANDICCI

(Provincia di Firenze)

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'ATTIVITA'
SPORTIVA E DI USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALESTRA DI
CASELLINA-----

L'anno _____, il giorno -----nel mese di ----- in Scandicci,
nella Sede Comunale, Piazzale della Resistenza n. 1, con la presente scrittura
privata tra: -----

A) – COMUNE DI SCANDICCI (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00975370487), di
seguito chiamato “Concedente”, nella persona del Dirigente del Settore Entrate e
Promozione Economica Dott.ssa Donatella Damiani domiciliata per la carica
presso la Sede Comunale, Piazzale della Resistenza n. 1 - 50018 – Scandicci, la
quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 dello
Statuto del Comune, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
Comune medesimo;

B) – ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CASELLINA (Codice
Fiscale n. 94022810488) con sede in Scandicci, Piazza Giuseppe Di Vittorio snc
nella persona di Romano Ceseri nato a Scandicci il 01/09/1938 il quale interviene
nella sua qualità di PRESIDENTE;

PREMESSO

- Che il Comune è proprietario dell'immobile denominato “Palestra di Casellina”
posto in Scandicci, Via _____ di cui ai riferimenti catastali
_____, come risulta dalla visura catastale (Allegato A), e descritto dalla
relazione illustrativa (Allegato B) dalla planimetria (Allegato C) e dalla relativa
ancorchè non materialmente allegati, che le parti dichiarano di conoscere e

approvare integralmente, depositati agli atti dell'Ufficio Sport. -----

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 27/11/2008 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi (di seguito Regolamento);-----

- che con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 26/11/2009 è stato approvato il bando di gara per l'affidamento in gestione ed uso dell'immobile convenzionalmente individuato come Palazzetto dello Sport; -----

- che a seguito di avviso pubblico di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 04/08/2010 è stato approvato il risultato della procedura di selezione per la gestione dell'impianto sportivo di cui sopra ed è risultata aggiudicataria la POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D. ; -----

- che la POLISPORTIVA ROBUR 1908 A.S.D., in sede di gara, ha deciso di avvalersi della ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CASELLINA per lo svolgimento di attività sportive come da Accordo di gestione stipulato con la stessa, allegato agli atti di gara; -----

- che il Comune di Scandicci con Deliberazione Consiliare n. del _____, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del presente atto ed ha stabilito di affidare, **fino al 12/12/2017**, in via provvisoria e nelle more della pubblicazione del bando di gara, alla ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CASELLINA l'impianto sportivo denominato "Palestra di Casellina", realizzato in località Casellina, Fg 8 partita catastale 4725 particelle 1, 2358 e 2359 (DGC 183/2005), nell'area compresa tra via Respighi e il viuzzo di Padule; -----

- che l'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CASELLINA, ha approvato il presente schema di convenzione nella riunione del Consiglio Direttivo

del _____, il cui verbale si allega all'originale del presente atto sotto la lettera "E", ed ha dato mandato a firmare al Sig. Romano Ceseri nella sua qualità di Presidente;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: -----

Art. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO -----

Dato atto che quanto esposto nella premessa si intende qui riportato e fa parte integrante dei patti, unitamente agli atti ivi richiamati che le parti dichiarano di ben conoscere, il Comune di Scandicci, in seguito chiamato "Concedente" dà in concessione alla ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CASELLINA di seguito chiamata "Concessionario", che accetta, alle condizioni di cui ai successivi articoli, la gestione e l'uso dell'impianto sportivo Palestra di Casellina, come in premessa rappresentato.-----

L'impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per l'esercizio della attività di ginnastica artistica preagonistica e agonistica cui è destinato (D.G.C. n. 34/2012) e di tutte le attività sportive, ricreative e sociali che il Consiglio Direttivo della Associazione, sentita l'Amministrazione Comunale, riterrà compatibili con la struttura dell'impianto;-----

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE -----

La presente Convenzione decorre dal _____ (data dell'atto) e termina IL **12/12/2017**. -----

Art. 3 – OBBLIGAZIONI

La ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CASELLINA, a seguito della stipula al presente atto, non è vincolata alla corresponsione di alcun canone all'Amministrazione Comunale, la quale, a sua volta, non è vincolata alla

corresponsione di alcun contributo alla gestione dell'impianto. La ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CASELLINA, per contro, è vincolata ad arredare a propria cura e spese in modo completo ed efficiente la palestra, dotandola di tutte le attrezzature necessarie per renderla adeguatamente fruibile per lo scopo cui è destinata (DGC 34/2012), ovvero per la ginnastica artistica preagonistica ed agonistica con i contenuti minimi di cui all'elenco (Allegato "F") facente parte integrante della presente Convenzione, ancorchè non materialmente allegato, che le parti dichiarano di conoscere e approvare integralmente e depositato agli atti dell'Ufficio Sport. Tali arredi tecnici, una volta acquisiti, divengono immediatamente e di diritto, proprietà dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario rinuncia pertanto da subito a qualsiasi diritto, pretesa, rivalsa o indennizzo in qualsiasi sede sul materiale sportivo fornito. La dotazione dell'arredamento sportivo dell'immobile, in quanto funzionale all'attività che rappresenta l'oggetto sociale della Associazione Polisportiva, non costituisce rapporto sinallagmatico tra concedente e concessionario, giuste la risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 472 del dicembre 2008 e n.61/E del marzo 2009.-----

Art. 4 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO -----

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 6 / 2005, il Concessionario si impegna a garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, l'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'art. 2 della citata Legge che ne facciano richiesta, la qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori e l'utilizzo dell'impianto, ove possibile, a favore degli anziani e dei diversamenteabili. Il Concessionario si impegna a perseguire una politica a favore della divulgazione della pratica dello sport a tutti i livelli sociali ed a garantire all'interno dell'impianto lo svolgimento della

vita democratica. Si impegna inoltre a garantire l'utilizzo degli impianti nel contesto dei progetti di attività sportiva scolastica in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. L'uso degli impianti da parte di soggetti terzi non può essere in alcun modo vincolato alla acquisizione di tessera sociale. -----

Art. 5 – TARIFFE -----

Per l'utilizzo delle attrezzature e degli impianti da parte di terzi e di soci, il Concessionario è vincolato ad applicare le tariffe stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto dei costi di gestione oraria dell'impianto, della qualità dei servizi che l'impianto propone e delle tariffe praticate dagli impianti similari dell'area metropolitana. Le tariffe d'uso devono essere esposte all'interno dell'impianto sportivo e devono essere comunicate annualmente all'Amministrazione Comunale.-----

Art. 6 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO -----

Il Concessionario si assume ogni responsabilità in merito a: -----

- adempimenti dovuti a normative fiscali; -----

- acquisizione di tutte le licenze, autorizzazioni e deroghe necessarie per lo svolgimento delle attività ordinarie e a carattere straordinario; -----

- sorveglianza e custodia dell'intero complesso; -----

- gestione della sicurezza; -----

Il Concessionario si assume inoltre ogni responsabilità in riferimento alla gestione complessiva dell'impianto e ad ogni eventuale contenzioso derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva. -----

Art. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO -----

Il Concessionario potrà utilizzare l'impianto per l'attività sportiva solo ed esclusivamente successivamente al verbale di ultimazione lavori e dopo che

saranno state effettuate tutte le verifiche e adempiuto a tutti gli obblighi normativi previsti per l'esercizio dell'attività sportiva, dei quali si assume la piena responsabilità.-----

Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto in perfetta efficienza e a garantire il rispetto delle norme ed in particolare di quelle di sicurezza. A tale scopo devono essere comunque adottati a cura e spese del Concessionario tutti i provvedimenti necessari atti a garantire l'incolumità del pubblico, dei frequentatori e degli operatori, ivi compresa, nel caso di necessità, la chiusura dell'impianto o di parte di esso. Di tali provvedimenti deve essere data immediata comunicazione al Concedente. Il Concedente si riserva la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti di chiusura sopra citati, in caso di inerzia del Concessionario, mediante sospensione della concessione, senza che il Concessionario abbia nulla a che pretendere a titolo risarcitorio o di indennizzo per effetto di tale sospensione.

Il Concessionario si impegna a non consentire l'accesso all'impianto a un numero di soggetti contemporaneamente presenti superiore a quello previsto dalle norme vigenti in rapporto alla normativa di sicurezza e a mettere in atto tutte le misure, i controlli e le verifiche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Il Concessionario, quindi, si impegna a farsi carico di tutte le misure, i controlli, le verifiche periodiche sugli impianti e sulle attrezzature antincendio e di tutte le misure organizzative per la gestione dell'attività nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. A questo scopo il Concessionario dovrà nominare un soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la gestione e conduzione dell'impianto, e potrà anche avvalersi per ciò della collaborazione di consulenti esterni. Il nominativo del responsabile della sicurezza deve essere comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale (Settore OO.PP

Manutenzione e Ambiente e Ufficio Promozione Sportiva), oltreché, se dovuto, agli Enti preposti al controllo. Il Concessionario si impegna a garantire, a proprie spese e con propri mezzi e personale, la pulizia degli spazi affidati in concessione, la gestione e la manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti tecnici presenti nell'edificio come individuati nel verbale di consegna degli impianti tecnici (Allegato "G") facente parte integrante della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegato, che le parti dichiarano di conoscere e approvare integralmente, depositato agli atti dell'Ufficio Sport. Il Concessionario si impegna inoltre a garantire l'attività sportiva a favore dei soggetti disabili e sportivamente meno dotati con particolare riferimento alla garanzia del rispetto dei principi psicopedagogici nella formazione sportiva. Sia in sede di consegna dell'impianto sia successivamente, con appositi separati atti, l'Amministrazione Comunale si riserva, tramite propri tecnici responsabili, di comunicare specifiche indicazioni e prescrizioni in ordine alla corretta manutenzione degli impianti tecnici e dell'impianto in generale, oltre a quelle specificatamente previste dalle normative in materia, alle quali ha l'obbligo di attenersi. Il Comune di Scandicci provvederà, a sue spese e nelle forme che riterrà più idonee e convenienti, alla manutenzione straordinaria, intendendosi per tale quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge, secondo l'interpretazione delle stesse consolidata giurisprudenzialmente, come meglio specificato dall'art. 13 del Regolamento. E' fatto divieto al Concessionario di procedere a trasformazioni, migliorie o modifiche all'impianto concesso senza l'approvazione preventiva dei progetti e l'autorizzazione alla loro realizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. E' fatto obbligo al Concessionario di inviare all'Amministrazione Comunale annualmente, entro 30 giorni dalla sua approvazione, copia del bilancio redatto ai sensi delle norme

vigenti. -----

Il Concessionario ha l'obbligo di riservare all'Amministrazione Comunale l'uso gratuito dell'impianto per quattordici giorni all'anno non consecutivi. La richiesta deve essere inoltrata al concessionario con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 8 – ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale manterrà intestati a sé stessa tutti i contratti di fornitura indispensabili per l'uso del bene (acqua, energia elettrica e gas) e i relativi oneri economici fino alla scadenza dell'affidamento in gestione.-----

Art. 9 – FACOLTA' DI RECESSO -----

Le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con preavviso di almeno sei mesi da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

Art. 10 – GARANZIE ASSICURATIVE -----

Il Concessionario ha stipulato con la Compagnia di Assicurazione _____ la polizza assicurativa RCT Rischi diversi n. _____ con scadenza _____ a copertura del periodo dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____ a garanzia di tutti i soggetti presenti nell'impianto e dei danni prodotti all'impianto stesso, per un massimale unico per persona e per sinistro, per danni a persone, animali e cose di € 3.000.000,00, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno, infortunio o molestia a cose e/o persone che possa derivare o accadere durante l'attività di gestione. Copia della polizza, nonché di ogni altra polizza assicurativa necessaria per legge, deve essere depositata agli atti dell'Ufficio Sport. Costituisce motivo di revoca per giusta causa il mancato rinnovo alla scadenza della polizza RCT e delle altre polizze obbligatorie per legge;-----

Art. 11 – TUTELA DEL PERSONALE -----

Il Concessionario può utilizzare il proprio personale o personale esterno in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione e in particolare secondo le indicazioni e nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008. Deve inoltre essere garantito che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge; pertanto il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati che ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle coperture assicurative per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i C.C.N. L. di categoria. A garanzia della tutela dei lavoratori con contratto di collaborazione si dovrà fare riferimento al protocollo d'intesa firmato in proposito tra sindacati e Amministrazione Comunale. Il Concedente non risponde degli impegni eventualmente assunti dal Concessionario e del mancato adempimento agli obblighi normativi previsti sia verso personale dipendente che verso i collaboratori che verso terzi. -----

Art. 12 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE -----

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo il Concessionario può consentire l'uso in sub-concessione, anche gratuita, dell'impianto a terzi. A seguito di richiesta motivata del Concessionario, l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta, può autorizzare la sub-concessione parziale dell'impianto (locali, materiali, spazi e servizi). -----

Art. 13 – ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E PUBBLICITA' -----

Il Concessionario può svolgere all'interno dell'impianto, qualora questo lo consenta, attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle normative di

pubblica sicurezza, commerciale e igienico-sanitaria vigenti in materia, del rispetto delle quali si assume la piena responsabilità. La sub-concessione del servizio bar e ristoro, con i relativi spazi di esercizio, non necessariamente strumentale alla sola attività sportiva e concessa con le modalità di cui al precedente articolo, deve essere regolata da accordi tra Concessionario e soggetto affidatario del servizio. Di tale affidamento deve essere, di volta in volta, data comunicazione all'Amministrazione Comunale mediante invio della bozza di accordo, la cui durata, a pena della decadenza della Convenzione, non può superare la durata della Convenzione stessa. Al termine della concessione, infatti, il soggetto affidatario dell'impianto sportivo deve, a propria cura e spese, restituirlo libero da ogni vincolo e, qualora siano state effettuate modifiche autorizzate, rimesso in pristino stato su eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario è autorizzato ad esporre, all'interno degli impianti sportivi e nel rispetto della legislazione vigente, cartelli pubblicitari di terzi al fine di finanziare la propria attività sportiva e sociale. Le relative imposte, tasse e diritti, se e in quanto dovuti, graveranno sul Concessionario.-----

Art. 14 – REVOCA -----

Il Comune ha facoltà di revoca per giusta causa della presente Convenzione a seguito di qualsiasi violazione delle norme vigenti operata dal Concessionario, senza che da ciò debba derivare alcun obbligo di indennizzo a favore di quest'ultimo. La revoca dovrà essere effettuata, senza preavviso, a mezzo lettera raccomandata A/R. Il Concedente ha diritto di eseguire a mezzo dei suoi funzionari, in qualsiasi momento, tutte le verifiche necessarie per constatare l'adempimento di tutti gli obblighi previsti nella presente Convenzione, il mancato rispetto dei quali, anche di solo uno di essi, da parte del Concessionario, dà al Concedente la facoltà

di revocarla. La revoca potrà essere effettuata, nei casi di urgenza, anche senza preavviso, a mezzo lettera raccomandata A/R senza che da ciò debba derivare alcun obbligo di indennizzo da parte del Concedente . -----

Art. 15 – NORME GENERALI -----

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa riferimento alle norme che precedono, alle norme del Codice Civile e al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 118 del 27/11/2008 e s.m.i.. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione e quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Firenze. E' pertanto esclusa la clausola arbitrale. Tutte le spese del presente atto per bolli, diritti, registrazione ecc. sono a carico del Concessionario che se le assume senza diritto di rivalsa. Ai fini della registrazione si invocano i benefici di cui al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i. richiedendo la registrazione a tassa fissa (Tariffa Parte Prima art. 11) in quanto il presente atto non ha contenuto patrimoniale, giuste le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 3 del presente atto-----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

Per Il Comune

Per la Associazione Dilettantistica

Il Dirigente del Settore

Polisportiva Casellina

Entrate e Promozione Economica

Il Presidente

Dott.ssa Donatella Damiani

Romano Ceseri